CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Funzione Pubblica

Roma, 16 dicembre 2014

Prot. N. 1045

Dott. **Riccardo Turrini Vita**
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: congedo parentale - trattamento economico

Con nota prot. 365 del 10 maggio u.s. (all 1), la scrivente sigla sindacale, riservandosi di entrare nel merito, invitava codesta amministrazione centrale a fornire alle strutture periferiche ogni utile indicazione al fine di evitare una applicazione retroattiva del nuovo e più restrittivo orientamento interpretativo dell'ARAN in tema di trattamento economico dei congedi parentali, richiamato nella circolare GDAP 0127422 del 3.4.2014.

A scioglimento della riserva, nel merito la scrivente sigla sindacale ritiene che l'orientamento interpretativo sopra richiamato sia, oltre che restrittivo, non conforme alla lettera ed alla ratio della norma. Ciò è confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella ordinanza 3606 del 25.1.2012 ha testualmente affermato che "*…il contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e le ricollega al 'periodo di astensione facoltativo dal lavoro previsto dall'art.7 comma 1 della legge 1204/1971' il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Detto richiamo inequivocabilmente induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni...*" (all 2).

Tanto premesso, la CISL, che si riserva ulteriori iniziative, chiede che codesta amministrazione, a rettifica di quanto già in precedenza comunicato ed al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso, oneroso per le casse dello Stato e per l'immagine dell'amministrazione, fornisca agli uffici periferici indicazioni conformi alla giurisprudenza sopra citata.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
Eugenio Marra

Via G. M. Lancisi, 25 00161 Roma - Via Arenula, 70 00186 Roma
Tel. 06 68852071 Fax 06 6892779
E-mail: coordinamento.giustizia@cisl.it
www.fpsgiudiziario.cisl.it

CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Funzione Pubblica

Roma, 10 maggio 2014

Prot. N. 365

Dott. **Riccardo Turrini Vita**
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: congedi parentali

La scrivente sigla sindacale riscontra la nota circolare GDAP 0127422 2014 del 3.4.2014 con la quale codesta centrale amministrazione ha comunicato alle strutture periferiche i nuovi e più restrittivi orientamenti interpretativi ARAN in tema di trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo parentale e di tredicesima mensilità.

Premesso che la continua produzione di pareri in materia di lavoro pubblico da parte dell'ARAN è meritevole di censura perché attraverso la stessa la predetta agenzia negoziale, intervenendo unilateralmente in materie sovente disciplinate da norme convenzionali, sta realizzando una progressiva e sottile erosione dei diritti anche patrimoniali dei lavoratori, la CISL, riservandosi di entrare nel merito di quanto affermato l'ARAN sull'argomento in questione, chiede che sia fornita alla dirigenza degli uffici ogni utile indicazione al fine di evitare una applicazione retroattiva del nuovo orientamento interpretativo che, ove venisse realizzata, cagionerebbe un ulteriore ed ingiustificato danno ai lavoratori ed una clamorosa violazione del principio di buona fede.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
Eugenio Marra

Via G. M. Lancisi, 25 00161 Roma - Via Arenula, 70 00186 Roma
Tel. 06 68852071 Fax 06 6892779
E-mail: coordinamento.giustizia@cisl.it
www.fpsgiudiziario.cisl.it

3606-2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente -

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere

Dott. MAURA LA TERZA - Rel. Consigliere

Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22578-2010 proposto da:

[*omissis*], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RANDO, rappresentata e difesa dagli avvocati SCARINGI AGATINO, PASSALACQUA MARIA GRAZIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587 e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1881/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 15.10.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l'Avvocato Giorgio Colnago (per delega avv. Agatino Scaringi) che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte d'appello di Palermo rigettava la domanda proposta da [*omissis*] avverso il Ministero della Giustizia, di cui era dipendente, nonché contro il Ministero delle Finanze per ottenere la intera retribuzione per i 30 giorni di congedo parentale per il figlio minore di età compresa tra i tre e gli otto anni. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre, mentre i Ministeri resistono con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché l'art. 32 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 151 del 2001 conferisce il diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di età del bambino. Quanto al trattamento economico, il successivo art. 34 dispone che per detto periodo spetta, fino al terzo anno di vita del figlio, il 30% della retribuzione, mentre dal terzo all'ottavo anno (in cui pure il congedo è consentito) l'indennità del 30% della retribuzione è dovuto solo se l'interessato sia titolare di reddito inferiore ad una certa soglia. La ricorrente invoca invero il dettato del contratto collettivo del comparto Ministeri, che reca un trattamento più favorevole, rispetto a quello legale, sopra illustrato, e ciò è consentito dall'art. 1 comma 2 del medesimo d.lgs. n. 151 che fa salvi appunto i trattamenti più favorevoli stabiliti dai contratti collettivi. Viene dunque in applicazione, il che è pacifico tra le parti, l'art. 10 del CCNL di comparto 1998/2001 code contrattuali: secondo la ricorrente la lettera c) di tale disposizione le conferirebbe il diritto, per i primi trenta giorni di congedo, alla retribuzione piena, anche nel caso che interessa, in cui il bambino aveva un'età compresa tra i tre e gli otto anni. Secondo l'Amministrazione invece, la suddetta lettera c) dell'art. 10 conferirebbe il diritto alla retribuzione piena per detti trenta giorni solo entro i tre anni del bambino. La tesi della ricorrente è fondata: L'art. 10 comma c) del citato CCNL dispone: "*Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art 7 comma 1 della legge 1204/71 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile...*".

Il contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al "periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 7 comma 1 della legge 1204/71", il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Detto richiamo inequivocabile induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni.

Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dall'art. 7 comma 4 della legge 1204/71, ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che procederà alla quantificazione e regolerà le spese del presente processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2012.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012